Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 | **Roma — Lunedì 4 aprile** | **Numero 79**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero **114** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono apportate alla legge del 6 marzo 1898, n. 59, relativa all'avanzamento dei Corpi militari della R. Marina, le modificazioni e le aggiunte determinate dagli articoli seguenti:

Art. 2.

Per le promozioni ai gradi di capitano di fregata, capitano di corvetta e corrispondenti, sono adottati i criterî qui sotto esposti, in luogo di quelli stabiliti dall'articolo 31 della legge suddetta:

Grado da conseguirsi con l'avanzamento	Criteri in base ai quali hanno luogo le promozioni				
	Stato maggiore generale	Ingegneri	Medici	Commissari	Macchinisti
Capitano di fregata	tre quarti per anzianità - un quarto a scelta				scelta
Capitano di corvetta . . .	quattro quinti per anzianità - un quinto a scelta				

Art. 3.

Possono essere considerati per l'avanzamento a scelta contemplato nell'articolo precedente solamente gli ufficiali compresi nel primo terzo del ruolo dei capitani di corvetta e nel primo quarto dei tenenti di vascello, o nelle stesse frazioni dei ruoli degli ufficiali di grado corrispondente.

Art. 4.

Le modalità relative all'accertamento dei titoli validi per conseguire la promozione a scelta ai gradi suddetti, saranno determinate mediante norme da approvarsi con R. decreto; le quali, per l'avanzamento ai gradi di ca-

pitano di corvetta e corrispondenti, potranno pure comportare il metodo basato su di un esperimento teorico-pratico, da stabilirsi secondo l'indole dei Corpi, a cui gli ufficiali appartengono e la natura del servizio, al quale sono addetti, tenendo specialmente conto per gli ufficiali di vascello del servizio d'imbarco lodevolmente prestato.

Art. 5.

La disposizione dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1885. n. 2897 (serie 3ª), è estesa agli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi. Il limite di età per tutti i gradi di questi ufficiali è stabilito a cinquantotto anni.

Art. 6.

Il R. Governo ha facoltà di provvedere di autorità al collocamento in posizione di servizio ausiliario degli ufficiali che si trovano nelle condizioni considerate dall'articolo 7 della legge anzidetta, quand'anche non abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per il loro grado. Però l'attuazione di questo provvedimento è subordinata alle seguenti condizioni: una deliberazione del Consiglio dei Ministri se si tratta di vice ammiragli o dell'ispettore generale del Genio navale; il parere favorevole della Commissione suprema d'avanzamento stabilita dall'articolo 28 della legge 6 marzo 1898, n. 59, se si tratti di contr'ammiragli, capitani di vascello, capitani di fregata o ufficiali di grado a questi corrispondenti; il parere favorevole del Consiglio Superiore di Marina, se si tratti di ufficiali di qualunque altro grado.

Art. 7.

Al comma *b*) dell'articolo 7 della legge del 29 gennaio 1885, n. 2897 (serie 3ª), è sostituito il seguente:

b) che non abbiano meno di venti anni di servizio effettivo, e, in relazione all'idoneità all'avanzamento, si trovino in una delle condizioni qui sotto esposte:

1. Non compresi per due volte nei quadri di avanzamento per anzianità, nei quali siano già stati portati ufficiali meno anziani di loro, se si tratta di promozioni a gradi, per i quali il criterio dell'anzianità sia stabilito in modo esclusivo o parziale;

2. Non compresi per due volte nei quadri di avanzamento a scelta ai gradi, in cui questo è il solo criterio da seguirsi nelle promozioni, quando eglino si trovino, tanto la prima, quanto la seconda volta, nel primo quinto del ruolo del loro grado, e inoltre siano stati già portati nei quadri di avanzamento ufficiali meno anziani di loro.

Art. 8.

Quando il numero degli ufficiali, effettivamente in forza sul ruolo, non è multiplo esatto della porzione indicata dalla legge in base all'art. 3, l'avanzamento a scelta deve effettuarsi fra il numero intero, immediatamente superiore al multiplo esatto.

Art. 9.

Qualora fra gli ufficiali da considerarsi per l'avanzamento a scelta, in base agli articoli suddetti, non si trovi un sufficiente numero di meritevoli di tale promozione, sono sostituite alle mancanti promozioni a scelta altrettante per anzianità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

Il Numero **119** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 596.56, verificatasi sull'assegnazione del cap. 2 « Ministero – Retribuzione ordinaria e straordinaria agli scrivani ed inservienti giornalieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 35.46 verificatasi sull'assegnazione del cap. 4 « Ministero – Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 316.66 verificatasi sull'assegnazione del cap. 4-*bis*. « Ministero – Fitto di locali per l'ispettorato generale di sanità (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 6956.20 verificatasi sull'assegnazione del cap. 5 « Ministero – Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 5.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 6442.19 verificatasi sull'assegnazione del cap. 9 « Funzioni pubbliche e feste governative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 13,288.76 verificatasi sull'assegnazione del cap. 13 « Ispezioni e missioni amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 5175.13 veri-

ficatasi sull'assegnazione del cap. 17 « Provvista di carta e d'oggetti varî di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 867.16 verificatasi sull'assegnazione del cap. 21 « Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all' Amministrazione dell' Interno e loro famiglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d' impegni di L. 22,576.89 verificatasi sull'assegnazione del cap. 24 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 128,467.95 verificatasi sull'assegnazione del cap. 25 « Pensioni ordinarie (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 6122.13 verificatasi sull'assegnazione lel cap. 30 « Archivio di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 242.07 verificatasi sull'assegnazione del cap. 32 « Indennità di residenza ai Prefetti (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 277.29 veverificatasi sull'assegnazione del cap. 34 « Indennità agli incaricati del servizio di leva (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 3822.69 verificatasi sull'assegnazione del cap. 39 « Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 15.

È approva l'eccedenza d'impegni di L. 17,757.08 verificatasi sull'assegnazione del cap. 40 - Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 191,079.67 verificatasi sull'assegnazione del cap. 46 « Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali per effetto di speciali convenzioni con lo Stato » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 11,558.23 verificatasi sull'assegnazione del cap. 47 « Dispensari celtici - Spese pel funzionamento, arredi, mobili, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 18.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 16,165.51 verificatasi sull'assegnazione del cap. 48 « Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, al Consiglio superiore di sanità ed ai Consigli provinciali sanitari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 19.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 40,097 verificatasi sull'assegnazione del cap. 50 « Spese pel funzionamento dei laboratorî della sanità pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 396.34 verificatasi sull' assegnazione del cap. 51 « Sussidi per provvedimenti profilattici in caso di endemie e di epidemie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 21.

È approvata l' eccedenza d' impegni di L. 4,598.35 verificatasi sull'assegnazione del cap. 52 « Spese varie pei servizi della sanità pubblica - Medaglie ai benemeriti della sanità pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 22.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 6,090.24 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 53 « Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratorî della sanità pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 23.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 5395.42 verificatasi sull'assegnazione del cap. 56 « Stazioni sanitarie - Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 24.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 9286.82 verificatasi sull'assegnazione del cap. 59 « Spesa, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 25.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 20,325.24 verificatasi sull'assegnazione del cap. 62 *bis* « Ufficiali ed impiegati di sicurezza pubblica - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 26.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 1459.96 verificatasi sull'assegnazione del cap. 63 « Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 27.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 280.90 verificatasi sull'assegnazione del cap. 72 *ter* « Servizio sanitario ed istruzione delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 28.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 479.80 verificatasi sull'assegnazione del cap. 78 « Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i Reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 29.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 9659.42 verificatasi sull'assegnazione del cap. 85 « Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 30.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 79.03 verificatasi sull'assegnazione del cap. 86 « Carceri - Premî di ingaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 31.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 12972.30 verificatasi sull'assegnazione del cap. 88 « Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Itnerno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 32.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 1461.61 verificatasi sull'assegnazione del cap. 89 « Carceri - Compensi, rimunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie ai personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti depositato alla Cassa depositi e prestiti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' Interno per l' esercizio finanziario 1902-903.

Art. 33.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 4758.90 verificatasi sull'assegnazione del cap. 92 « Carceri - Provvista e riparazione di vestiario, di biancheria e libri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 34.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 10,535.76 verificatasi sull'assegnazione del cap. 95 « Carceri - Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 35.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 153,313.94 verificatasi sull'assegnazione del cap. 96 « Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 36.

E approvata l'eccedenza d'impegni di L. 1,935.98 verificatasi sull'assegnazione del cap. 97 « Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 37.

È approvata l' eccedenza d'impegni di L. 13,427.32 verificatasi sull'assegnazione del cap. 98 « Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 38.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 162,120.77 verificatasi sull'assegnazione del cap. 99 « Carceri - Servizio delle manifatture - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 39.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 43,330.29 verificatasi sull'assegnazione del cap. 100 « Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 40.

È approvata l'eccedenza d' impegni di lire 1401.59 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 101 « Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici, e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di *rifinitura*

di manufatti ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 41.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 27,377.01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 102 « Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 42.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 800 verificatasi sull'assegnazione del cap. 108 *bis* « Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio dell' Amministrazione carceraria (legge 14 luglio 1898, n. 335) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 43.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 180,376.22 verificatasi sull'assegnazione del cap. 122 « Sicurezza pubblica - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai RR. carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l' esercizio finanziario 1902-903.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli :* RONCHETTI.

Il Numero **120** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 3708.75, inscritta al cap. 126 *ter*-A « Eccedenza d' impegni verificatasi al cap. 11 - Spese per servizio araldico, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l' esercizio 1901-902 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell' Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2221.62 inscritta al cap. 126 *ter*-B « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 12 - Indennità di traslocamento agli impiegati - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 15,460.84 inscritta al cap. 126 *ter*-C « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 13 - Ispezioni e missioni amministrative - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2916.38 inscritta al cap. 126 *ter*-D « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 20 - Sussidi ad impiegati, e al basso personale in attività di servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, Consiglio di Stato e Archivi di Stato - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 480, inscritta al cap. 126 *ter*-E « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 21 - Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'Amministrazione dell'interno, e loro famiglie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 6

È approvata la maggiore assegnazione di L. 784.75 inscritta al cap. 126 *ter*-F « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 23 - Spese di liti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 14,539.57 inscritta al cap. 126 *ter*-G « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 24 - Spese casuali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 400, inscritta al cap. 126 *ter*-H « Eccedenza d'impegni verifi-

catasi al cap. 27 - Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell' Interno per l' esercizio finanziario 1902-903.

Art. 9.

È approvata la meggiore assegnazione di L. 338.12 inscritta al cap. 126 *ter*-I « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 30 - Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell' Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 305, inscritta al cap. 126 *ter*-K « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 31 - Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell' Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 3250.52 inscritta al cap. 126 *ter*-L « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 39 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l' esercizio finanziario 1902-903.

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 30,957.53 inscritta al cap. 126 *ter*-M « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 40 - Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 30,953.85, inscritta al cap. 126 *ter*-N « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 46 - Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2663.33, inscritta al cap. 126-*ter*-O « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 49 - Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, al Consiglio superiore di sanità e ai Consigli provinciali sanitari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno, per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2499, inscritta al cap. 126 *ter*-P « Eccedenza d'impegni verificatasi ai cap. 52 e 53 - Opere pel funzionamento dei laboratorî della sanità pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 3520, inscritta al cap. 126 *ter*-Q « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 55 - Spese varie pei servizi della sanità pubblica - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 17.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1512.98 inscritta al cap. 126 *ter*-R « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 59 - Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 18.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2738 inscritta al cap. 126 *ter*-S « Eccedenza di impegni verificatasi al cap. 60 - Stazioni sanitarie - Retribuzione al personale sanitario, amministrativo, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 19.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1853.73, inscritta al cap. 126 *ter*-T « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 61 - Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, illuminazione, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 20.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 386.15, inscritta al cap. 126 *ter*-U « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 62 *bis* - Spese, assegni e indennità per

la visita del bestiame di transito alla frontiera - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 21.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 4829.90 inscritta al cap. 126 *ter*-V « Eeccedenza d'impegni verificatasi al cap. 68 - Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 22.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 70 inscritta al cap. 126 *ter*-X « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 62 - Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città ed agenti di pubblica sicurezza - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 23.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 290, inscritta al cap. 126 *ter*-Y « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 71 - Sussidi ad ufficiali, guardie di città ed uscieri di sicurezza pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 24.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1078.55, inscritta al cap. 126 *ter*-Z « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 41 - Premî d'ingaggio alle guardie di città - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1887-88 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 25.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 175, inscritta al cap. 126 *ter*-A[1] « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 67 - Servizio sanitario, istruzione ed altre spese per agenti di sicurezza pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1899-900 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consutivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 26.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1284.35, inscritta nel cap. 126 *ter*-B[1] « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 76 - Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di città - Sussidi ai coatti, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni, verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 27.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 949.52, inscritta nel cap. 126 *ter*-C[1] « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 78 - Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno, per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 28.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 35.96 inscritta nel cap. 126 *ter*-D[1] « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 78 - Caceri - Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 29.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 0.93 inscritta nel cap. 126 *ter*-E[1] « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 79 - Carceri - Indennità di alloggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 30.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 150 inscritta nel cap. 126 *ter*-F[1] « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 81 - Carceri - Premî d'ingaggio agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e *retro* » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 31.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 59.99 inscritta nel cap. 126 *ter*-G[1] « Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo 82 - Carceri - Armamento e indennità cavallo ad agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 32.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 43.76 inscritta nel cap. 126 *ter*-H[1] : « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 83 - Carceri - Spese di viaggio ad agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e *retro* », per provvedere al

saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 33.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 730.88 inscritta nel cap. 126 *ter*-I[1]: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 91 - Carceri - Compensi, rimunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 34.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 689.38, inscritta al cap. 126 *ter*-K[1]: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 87 - Carceri - Provvista e riparazione di vestiario, di biancheria e libri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 35.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1308, inscritta al cap. 126 *ter*-L[1]: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 95 - Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 36.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 508.80 inscritta al cap. 126 *ter*-M[1]: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 89 - Carceri - Mantenimento nei riformatorî dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 37.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 693.50 inscritta al cap. 126 *ter*-N[1]: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 90 - Carceri - Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 38.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 418.16, inscritta al cap. 126 *ter*-O[1]: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 99 - Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti, ecc., - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 39.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 15.60, inscritta al cap. 126 *ter*-P[1]: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 95 - Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e *retro* », per provvedere al saldo delle accedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 40.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 402.28 inscritta al cap. 126 *ter*-Q[1]: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 103 - Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzione e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 41.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 346.60 inscritta al cap. 126 *ter*-R[1]: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 104 - Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggio, ecc. - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 42.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 16,442.59 inscritta al cap. 126 *ter*-S[1]: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 110 *bis* - Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio dell'amministrazione carceraria - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 e *retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 43.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 35,803.05 inscritta al cap. 126 *ter*-T[1]: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 124 - Sicurezza pubblica - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale e indennità ai Reali carabinieri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 », per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Art. 44.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 6183.33 inscritta al cap. 126 *ter*-U[1]: « Eccedenza d'impegni ve-

rificatasi al cap. 125 - Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli :* RONCHETTI.

Il Numero **121** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge :*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue ;

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 45,300 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.

Visto : *Il Guardasigilli :* RONCHETTI.

TABELLA di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904.

Maggiori assegnazioni.

Cap.	Descrizione	L.
Cap. 38.	Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani e pensioni diverse . . . . . L.	6,000
» 48.	Personale straordinario del Ministero . »	2,300
» 59.	Personale di ruolo della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	1,300
» 72.	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) . . . . »	10,000
» 73.	Personale di ruolo delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	800
» 75.	Personale straordinario delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . »	100
» 81.	Personale straordinario delle Delegazioni del Tesoro (Spese fisse) . . . . »	2,300
» 88.	Personale di ruolo della R. Zecca - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . »	500
Cap. 94.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione . . . . L.	15,000
» 110.	Compensi al personale del Segretariato generale e di basso servizio del Ministero, di ragioneria delle Intendenze di finanza e spese pel servizio della sistemazione degli archivi e scarto di atti nell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . »	7,000
	Totale L.	45,300

Diminuzioni di stanziamento.

Cap.	Descrizione	L.
Cap. 47.	Personale del ruolo del Ministero - Indennità di residenza . . . . L.	4,000
» 61.	Personale dell'Ufficio centrale d'ispezione (Spese fisse) . . . . »	5,000
» 62.	Personale di ruolo dell'Ufficio centrale d'ispezione - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . »	600
» 64.	Indennità di missione agli ispetttori degli Istituti di emissione e del Tesoro ed al personale addetto all'Ufficio centrale d'ispezione o da esso delegato . . . . »	8,000
» 66.	Personale di ruolo delle Avvocature erariali (Spese fisse) . . . . »	15,200
» 84.	Spese per trasporto di fondi e Tesoreria »	6,000
» 125.	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) . . . . »	2,000
» 125 *bis*	Assegni di disponibilità . . . . . . »	2,500
» 127.	Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . »	1,000
» 129 *bis*.	Personale straordinario della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	1,000
	Totale L.	45,300

Visto, d'ordine di Sua Maestà :

Il Ministro del Tesoro

L. LUZZATTI.

Il Numero **122** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 716,950 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione per la spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1903-904, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

TABELLA di maggiori assegnazioni di diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1903-904.

Maggiori assegnazioni.

Cap.	7. Ministero - Spese d'ufficio . . . . . . L.	27,000
»	8. Ministero - Fitto di locali per la Direzione generale della sanità pubblica per la Commissione Reale pel credito comunale e provinciale . . . . »	1,800
»	9. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali . . . . »	10,000
»	22. Spese di stampa . . . . »	10,000
»	23. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . . . »	22,000
»	30. Spese casuali. . . . . »	38,000
»	37. Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio . . . . »	20,000
»	49. Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili . . . . »	10,000
»	56. Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali . »	100,000
»	58. Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, al Consiglio superiore di sanità ed ai Consigli provinciali sanitari . . . . . »	15,000
»	61. Spese pel funzionamento dei laboratorî della sanità pubblica . . . . »	5,000
»	63. Spese varie per servizi della sanità pubblica - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica . . . . »	5,000
»	66. Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione . . . . »	20,000
»	67. Stazioni sanitarie - Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio assunto in via temporanea . . . »	12,000
»	71. Spesa, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero . . . . »	5,000
»	76. Spese di assegni per la visita veterinaria nei porti. . . . . »	8,000
»	82 *bis*. Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma. . »	150
»	86. Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane . . . . »	2,000
»	96. Manutenzione dei locali ed acquisto e manutenzione dei mobili per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate e per la scuola allievi guardie di città . »	4,000
»	101. Indennità di via e trasporto di indigenti per ragione di sicurezza pubblica - Spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe . . . . »	92,000
»	103. Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica. . . . . . . »	10,000
»	119. Carceri - Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio . . »	200,000
»	121. Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie . . . . »	2,000
»	124. Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie. . . . . »	80,000
Cap.	125. Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi di arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie . . . L	8,000
»	126. Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggio e trasporti - Minute spese per le lavorazioni . . . . . »	10,000
	Totale. . . L.	716,950

Diminuzioni.

Cap.	1. Ministero - Personale (Spese fisse) . . L.	40,000
»	10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) »	9,000
»	35. Archivi di Stato - Spese d'ufficio di ordinamento e d'ispezione agli Archivi di Stato . . . . »	10,000
»	46. *Gazzetta Ufficiale* del Regno e foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa e di posta . . . . »	15,000
»	57. Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funzionamento, arredi, mobili, ecc. . . . »	20,000
»	60. Laboratorî della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . »	5,000
»	68. Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, di illuminazione, di riscaldamento, e spese varie . . . . »	4,000
»	69. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse) . . . »	25,000
»	70. Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse) »	150,000
»	74. Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali . . . . »	20,000
»	79. Funzionari ed impiegati di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse) . . . . »	100,000
»	89. Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città »	10,000
»	94. Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città. . . . »	6,000
»	105. Carceri - Personale di direzione, d'amministrazione e tecnico (Spese fisse) . . . . »	6,000
»	107 *bis*. Carceri - Personale aggregato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . »	2,000
»	110. Carceri - Premî d'ingaggio agli agenti carcerari . . . . »	10,000
»	115. Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie . . . »	278,950
»	135. Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . »	6,000
	Totale. . . L.	716,950

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

Il Numero **113** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 aprile 1901, n. 146, che approva la Convenzione 6 aprile 1901 per la concessione

della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia Circumvesuviana, a sezione ridotta, in prolungamento di quella Napoli-Ottaiano, da San Giuseppe a Sarno e da Barra per Torre Annunziata a Poggiomarino;

Vista l'istanza e relativo progetto 14 marzo 1903 della Società concessionaria per ottenere la trasformazione a trazione elettrica del tronco Napoli-Valle di Pompei della ferrovia Circumvesuviana;

Visto l'atto di obbligo stipulato presso la R. Prefettura di Napoli il 16 gennaio 1904 del signor comm. Emanuele Rocco, in qualità di amministratore delegato della Società anonima per le strade ferrate secondarie Meridionali, concessionaria della ferrovia Circumvesuviana, nel quale sono stabilite le condizioni per la domandata trasformazione a trazione elettrica del tratto Napoli-Valle di Pompei;

Vista la legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

Veduti i pareri del Comitato superiore delle strade ferrate e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici e pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta ed a parziale modificazione della succitata Convenzione 6 aprile 1901, è approvato l'atto d'obbligo stipulato in data 16 gennaio 1904 presso la R. Prefettura di Napoli dal signor comm. Emanuele Rocco, per conto della Società anonima per le strade ferrate secondarie Meridionali per la trasformazione a trazione elettrica del tronco Napoli-Valle di Pompei della ferrovia Circumvesuviana.

Art. 2.

Le condizioni accettate dalla Società concessionaria col precitato atto s' intenderanno far parte integrante della concessione approvata con Nostro decreto 11 aprile 1901, n. 146.

Per disciplinare in modo conveniente l'esercizio della linea a trazione elettrica dovrà, prima dell'apertura di essa al servizio pubblico, essere sottoposto all'approvazzione governativa apposito regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

COPIA.

N. 1867 del Repertorio.

Atto di obbligo della Società anonima per le strade ferrate secondarie meridionali per ottenere la concessione di applicare la trazione elettrica al tronco Napoli-Valle di Pompei della ferrovia Circumvesuviana, a sezione ridotta, in prolungamento di quella da Napoli-Ottajano, da San Giuseppe a Sarno e da Barra per Torre Annunziata a Poggiomarino, concessa con R. decreto 11 aprile 1901, n. 146.

Regnando
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

L'anno millenovecentoquattro, il giorno sedici gennaio, nel palazzo della Prefettura in Napoli.

Innanzi al consigliere di Prefettura, cav. avv. Giuseppe Pessina, rappresentante l'Amministrazione dello Stato, pel signor Prefetto e pel sig. Consigliere delegato impediti, con l'intervenuto del Segretario di Prefettura delegato alla stipulazione dei contratti signor avv. Giuseppe Pannunzio ed alla presenza dei sottoscritti cogniti ed idonei testimoni, si è personalmente costituito il sig. commendatore Emmanuele Rocco, nella qualità di amministratore delegato della Società anonima per le strade ferrate secondarie meridionali, come dalla deliberazione presa dal Consiglio d'amministrazione della Società medesima il 16 aprile 1903, che per estratto intercoetera, rilasciato il 3 ottobre 1903 dal notaio Ricciardi Gerardo Maria, residente in Portici, si allega al presente atto per formarne parte integrante.

PREMESSO:

Che la Società anonima per le strade ferrate secondarie meridionali, ha fatto istanza per ottenere la concessione di poter applicare la trazione elettrica al tronco Napoli-Valle di Pompei della ferrovia Circumvesuviana, a sezione ridotta, in prolungamento di quella da Napoli-Ottaiano, da San Giuseppe a Sarno e da Barra per Torre Annunziata a Poggiomarino, concessa con R. decreto 11 aprile 1901, n. 146; si conviene e si stabilisce quanto segue

Art. 1.

La Società anonima per le strade ferrate secondarie meridionali concessionaria della ferrovia Circumvesuviana, è autorizzata a trasformare a trazione elettrica il tratto Napoli-Valle di Pompei di km. 26.290 in base al progetto 14 marzo 1903 e 8 giugno stesso anno.

Art. 2.

Il Governo acconsente che provvisoriamente l'energia elettrica occorrente per l'esercizio di tale tratto; cioè 500 Kilowatt, od una quantità maggiore, se questa fosse insufficiente, sia fornita dalla Società Generale per la illuminazione, con sede in Napoli (Capitale versato 9 milioni); e dovrà essere prodotto, entro due mesi dall'approvazione del presente atto, il regolare contratto, debitamente registrato, intervenuto colla Società predetta, in difetto di che non sarà autorizzata l'apertura all'esercizio della ferrovia.

La Società concessionaria si obbliga però nel periodo fissato nell'articolo 25 del Capitolato annesso alla convenzione 6 aprile 1901, d'impiantare una officina di produzione della energia elettrica, nella misura necessaria ad un regolare esercizio o secondo il progetto che dovrà essere approvato dal Governo.

In caso d'inadempimento ed a garanzia di siffatto obbligo, qualora il Governo addivenisse al riscatto della linea cadrà *ipso jure* in proprietà dello Stato senza compenso, tutto il materiale mobile di proprietà della Società formante la dotazione della linea concessa, giusta l'atto di concessione, come: macchine di locomozione, carrozze automotrici, carrozze e carri per trasporto, mobili delle stazioni e fabbricati annessi, attrezzi, utensili, materiali combustibili, e provviste di ogni genere, fino alla concorrenza di L. 250,000; e ciò, al giusto valore di stima che sarà determinato inappellabilmente da parte del R. Ispettorato delle strade ferrate, a mezzo dei suoi funzionari tecnici.

Non eseguendosi il riscatto alla fine del trentennio dalla data dell'apertura totale della linea all'esercizio, se la Società non avrà eseguito l'impianto di cui sopra, il Governo provvederà d'ufficio all'impianto medesimo a carico della Società, rimborsandosi del-

l'importo dei lavori e dei relativi interessi a scalare sulla sovvenzione annua chilometrica di tutta la linea a partire dal trentunesimo anno.

Art. 3.

L'energia elettrica dovrà essere fornita sotto forma di corrente continua alla tensione di 750 *volts*, e sarà convogliata agli apparecchi di presa di corrente delle vetture automotrici, mediante due fili di condotta di rame, aventi ciascuno una sezione di 50 m|m.

Art. 4.

Per gli impianti elettrici in genere dovranno essere osservate le prescrizioni del vigente regolamento 25 ottobre 1895 per l'esecuzione della legge sulla trasmissione a distanza dell'energia a mezzo di correnti elettriche; nonchè le altre disposizioni, in vigore e quelle che venissero emanate dal Governo in ordine alle ferrovie secondarie elettriche.

Art. 5.

Le vetture automotrici saranno munite di apparecchi regolatori della corrente.

Le vetture dovranno essere munite di freno a mano e di freno Westinghouse, oltre il freno elettrico, e di tutti gli altri apparecchi necessari a tutelare la perfetta protezione del materiale e la completa incolumità dei viaggiatori in qualsiasi caso.

Art. 6.

Ogni vettura automotrice non potrà trainare più di 2 vetture di rimorchio, salvo l'aggiunzione di una terza vettura sulla richiesta della Società, quando il R. Ispettorato, in seguito a speciali esperimenti, stimasse consentirlo.

Art. 7.

I viaggiatori non potranno prendere posto sulla piattaforma anteriore delle vetture automotrici.

Art. 8.

I guidatori delle vetture automotrici, dovranno riportare l'occorrente approvazione in conformità delle disposizioni in vigore e di quelle altre che venissero in seguito emanate.

Art. 9.

La Società, almeno tre mesi prima dell'apertura della linea all'esercizio, dovrà presentare all'approvazione dell'Autorità superiore un regolamento contenente le norme di servizio pel personale e pel pubblico.

Art. 10.

La velocità massima sarà di 50 km all'ora fuori degli abitati, di 18 km. all'ora dentro gli abitati.

Tali velocità debbono essere ridotte fino al passo d'uomo nei tratti di forte pendenza ed in tutti quei punti nei quali questo limite sarà ritenuto opportuno dall'Autorità governativa, nell'interesse della regolarità e sicurezza dell'esercizio.

Art. 11.

La Società s'impegna ad introdurre nei suoi impianti tutti quei miglioramenti che, secondo i progressi della scienza, si rendessero necessari od utili, e si obbliga ad uniformarsi a tutte le disposizioni che fossero emanate dal Governo a garanzia della pubblica sicurezza e della regolarità dell'esercizio, sia con regolamenti generali, sia nella specialità del caso.

Le infrazioni a tali obblighi saranno soggette alle penalità del regolamento di polizia ferroviaria.

Art. 12.

Sono a carico della Società predetta tutte le spese e tasse dovute pel presente atto.

Art. 13.

La Società, rappresentata come sopra, per tutti gli effetti della presente licenza, elegge il suo domicilio legale in Napoli al Corso Garibaldi n. 381.

E previa lettura fattane dal segretario a chiara ed intelligile voce in presenza dei testimoni, il presente atto è stato sottoscritto come appresso:

Emmanuele Rocco.
Giuseppe Pessina.
Nicola De Salvo, teste.
Vincenzo Labate, teste.
Giuseppe Pannunzio.

Regnando
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d-Italia

Io Gerardo Maria Ricciardi, notaio residente in Portici, provincia di Napoli, iscritto presso il Consiglio notarile del distretto di Napoli.

Certifico:

Che dal libro delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione della Società Anonima ferrovia Napoli-Ottaiano, con Società Anonima per le Strade Ferrate Secondarie Meridionali, debitamente bollato all'ufficio del bollo straordinario di Napoli, in data 31 dicembre 1894, sotto il numero 7964 e vistato in ciascun foglio dal giudice delegato sig. Pinto, giusta delegazione fatta nel primo foglio dal presidente del Tribunale, sig. Giambattista Janigro, registrato in Cancelleria del Tribunale di Napoli in data 31 dicembre 1894, sotto il 370, leggesi a pag. 200 la deliberazione che qui appresso letteralmente trascrivesi:

Seduta del 16 aprile 1903. Presenti: Principe di Sirignano, presidente; cav. Pietro Miletto, vice presidente; comm. Emmanuele Rocco, amministratore delegato; cav. Gennaro Di Fiore, cav. Roberto De Sanna, ing. Alfredo Gaulet, consiglieri; conte Ambrogio Caracciolo, cav. Teodoro Cutolo, sindaci.

Il presidente, riconosciuto che gl'intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta.

Il presidente ricorda al Consiglio che a norma dello Statuto e in seguito alla elezione dei consiglieri uscenti fatta dall'assemblea è necessario procedersi alla elezione delle cariche.

Il Consiglio alla unanimità, sopra proposta del consigliere Di Fiore, conferma gli attuali consiglieri nelle rispettive cariche; cioè: presidente, principe di Sirignano; vice presidente, cav. Pietro Miletto; amministratore delegato, comm. Emmanuele Rocco.

Il presidente, principe di Sirignano, tanto in proprio nome che in quello dei colleghi, ringrazia il Consiglio della novella prova di fiducia ad essi accordata.

Il segretario del Consiglio
Gaslon Violard.

Il presidente
Principe di Sirignano.

Ed in fede del vero e perchè consti nelle forme di legge, si rilascia il presente, che è conforme alla verità e vi appongo il segno del mio sigillo.

Oggi, 3 ottobre 1903.

Notaro *Ricciardi Gennaro Maria.*

Specifica gratis.

Notaro *Ricciardi.*

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del Ministro d''Agricoltura, Industria e Commercio:

N. XCIX (Dato a Roma, il 24 marzo 1904), col quale si pone in liquidazione la Cassa di risparmio di Fossombrone.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 29 marzo, in Calasetta, provincia di Cagliari, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 1° aprile 1904.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,277,289 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50 annue, al nome di *Casalegno* Luigia fu Antonio, vedova di Coffano Giuseppe, domiciliata a Montafia (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Casalengo* Luigia fu Antonio, vedova ecc (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,057,684 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 80, al nome di Reginelli *Carlo* di Pasquale, minore, sotto la patria potestà del padre e sotto l'amministrazione di Giovanni Aribone fu Carlo, domiciliati in Genova col patto di devoluzione a favore di Giovanni, Luigi, Anna ed Amalia Aribone fu Carlo, nel caso che il titolare morisse prima di aver raggiunto gli anni 21 e vincolata all'obbligo imposto al detto Giovanni Aribone fu Carlo, di provvedere sotto la sua responsabilità alla capitalizzazione ed al reimpiego a favore dello stesso titolare e fino al limite anzidetto di sua età degli interessi che andranno semestralmente maturandosi sulla rendita medesima; N. 1,107,776 per L. 25 al nome di Reginelli *Carlo* di Pasquale, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Genova, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Reginelli *Alfredo Carlo* di Pasquale, minore, ecc., vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 23 marzo 1904

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,222,740 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 375, al nome di *Oltolia Giuseppina* di Giuseppe, nubile, domiciliata in Ivrea (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Ottolia Margherita Giuseppina*, di Giuseppe, nubile, ecc. (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1056 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 15, al nome di Bachechi *Niccolà* del fu *Domenico*, distributore postale di Altopascio,

Con annotazione

fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bachechi *Niccolao* o *Niccolò* o *Niccola* di *Leopoldo*, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 marzo 1904

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 5039, rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Torino il 15 maggio 1903, pel deposito dei certificati n. 858,587 della rendita di L. 200 e n. 455,643 della rendita di L. 40, intestati a Rastelli Giuseppe fu Giovanni, domiciliato a Viù (Torino) pel loro tramutamento in titoli al latore.

Ai termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942 sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia intervenuta opposizione alcuna, saranno consegnati al detto signor Rastelli Giuseppe il certificato n. 455,643 del Consolidato 5 %, allo scopo di riscuoterne i semestri scaduti e non pagati, e una cartella al portatore di pari Consolidato della rendita di L. 200, da emettersi in seguito al tramutamento dell'altro certificato n. 858,587, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta, dichiarata smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 22 marzo 1904

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta, Mod. 25 *a*, n. 484 ordinale, 6707 di protocollo, 21,104 di posizione, rilasciata dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, in data dei 2 agosto 1901, al sig. Giuseppe Ubezio fu Pietro, per il deposito del certificato del Consolidato 5 0[0 (piena proprietà), n. 811,338 di L. 250, al nome di Ubezio Giuseppe fu Pietro, godimento dal 1° luglio 1901, onde ottenerne il tramutamento.

Ai termini dell'art. 334 del Regolamento degli 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, si procederà alla restituzione del certificato suddetto alla avente dritto a tale restituzione signora Teresa Berutti fu Secondo vedova Ubezio, senza obbligo di esibire la ricevuta suddetta, dichiarata smarrita, la quale resterà di nessun valore.

Roma, il 23 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 4 aprile in lire 100.19.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 4 al 10 aprile 1904, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato a lire 100.15.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

2 aprile 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	102,75 33	100,75 33	101,73 13
4 % *netto*	102,50 42	100 50 42	101,48 22
3 1/2 % *netto*	100,13 75	98.38 75	99,24 33
3 % *lordo*	72,77	71,57	72,75 69

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Si è parlato a parecchie riprese delle relazioni che si stabiliscono fra le diverse autorità russe nell' Estremo Oriente, ammiraglio Alexejef, generale Kuropatkin e ammiraglio Makarof, comandanti in capo delle forze di terra e di mare.

Ora il *Temps* pubblica un documento ufficiale in proposito: è un telegramma dell'Imperatore all'ammiraglio Alexejef, di cui già si era fatto cenno precedentemente, ma di cui giova dare il testo preciso:

« Prendendo in considerazione l' importanza della guerra attuale, il cui risultato dev'essere di aprire alla Russia in modo definitivo l'accesso del Pacifico, e prevedendo che nella vostra qualità di mio luogotenente generale in Estremo Oriente voi avrete da trasportare la vostra residenza in un luogo centrale, per esempio Harbin, o altra città a vostra scelta, ho stimato utile di aggiungervi l'aiutante di campo Kuropatkin, che comanderà in capo l'esercito di terra, e godrà delle prerogative inerenti a questo comando. Vi ho aggiunto in pari tempo il vice ammiraglio Makarof, che comanderà le forze di mare, e godrà i diritti di comandante in capo della flotta. Ho la convinzione che la designazione di questi ufficiali generali, capi autonomi e responsabili delle forze che sono loro affidate, contribuirà a guarantire da parte vostra il compimento dell'incarico storico che vi incombe nella vostra qualità di mio luogotenente generale nell' Estremo Oriente ».

Come si vede, Niccolò II nel precisare le attribuzioni di ciascuno ha tenuto ad avere un riguardo per l'amor proprio del Vicerè e gli ha aggiunto i due ufficiali autonomi e responsabili, a cui aveva deciso di affidare il comando delle forze russe.

* * *

L'*Agenzia telegrafica russa* del 1° aprile scrive che il principe Muravieff, già Presidente del Tribunale dell'Aja nelle discussioni tenutesi per la faccenda venezuelana ha mandato allo Czar una relazione che finisce con queste parole:

« Mi sono convinto che questo Tribunale internazionale è atto a decidere tutte le controversie, nelle quali predominino puri elementi di diritto e non si tratti di problemi della vita politica e nazionale degli Stati e dei popoli.

« La grande opera creata dall'Imperatore ha diritto alla maggiore attenzione da parte degli Stati che desiderino il pacifico prosperamento dell'umanità sulle basi del diritto e della giustizia. Danno garanzia dei buoni risultati del Tribunale dell'Aja, fra l'altro, la fiducia, la simpatia e il rispetto generale con cui furono accompagnati i dibattiti della faccenda venezuelana. »

* * *

Scrivesi da Berlino al *Journal des Débats:*

« Dati gli interessi dei suoi connazionali al Marocco, il Governo germanico sarebbe assolutamente favorevole ad una soluzione che vi riconoscesse il protettorato della Francia. Ritenete pure come cosa certa che l'accordo annunziato tra Francia ed Inghilterra sarebbe accolto in questi circoli competenti con una soddisfazione tanto maggiore che questo accordo riguarderebbe, anzi tutto, il Marocco. Siccome l' Inghilterra sostiene il principio della porta aperta, qui si ritiene che la pacificazione del Marocco, realizzata sotto gli auspicî della Francia, sarebbe vantaggiosa al mondo intero.

« Qui si è formata, è vero, un'Associazione per tutelare gli interessi tedeschi al Marocco; ma questa Società non ebbe mai rapporti col Governo, il quale non ha mai incoraggiato la sua campagna in favore di occupazioni territoriali sulle coste mediterranee ed atlantiche del Marocco ».

L'organo più diffuso in Germania, il *Lokal Anzeiger*, ispirato molto spesso dal Governo, ha pubblicato un importante articolo di fondo dal titolo: « L'accordo anglo-francese ». Questo articolo manifesta assolutamente l'opinione che l'accordo tra le due Potenze in parola avrebbe un significato pacifico considerevole.

È specialmente l'importanza della cessione del Marocco alla Francia che è messa in rilievo dal *Lokal Anzeiger*, il quale dice: « In Germania si prenderebbe vivo interesse ad una siffatta manifestazione dello spirito d'intrapresa della Francia. In fatti, noi manteniamo delle numerose relazioni commerciali colla popolazione marocchina, e speriamo di vederle ancora aumentare sotto un regime bene ordinato, controllato dalla Francia ».

Il *Lokal Anzeiger*, le cui opinioni sono condivise dalla maggioranza del popolo tedesco, conchiude con queste parole:

« Noi non abbiamo al Marocco che interessi commerciali, di guisa che noi saremo degli spettatori imparziali degli avvenimenti che si svolgeranno laggiù. Libero alla Francia di accordarsi pel Marocco cogli Stati interessati. Però questo accordo più sarà completo e più esso sarà una garanzia per la pace europea ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re e la Regina, con le LL. AA. RR. le Principessine Jolanda e Mafalda, si recarono ieri a Castelporziano, ove si tratterranno alcuni giorni.

S. M. l'Imperatore di Germania riparti ieri l'altro da Taormina, alle ore 14,45, e fece ritorno a Messina alle ore 17,25.

Lungo la via da Taormina a Giardini la popolazione

lo acclamò entusiasticamente gettando fiori nella carrozza.

Ieri mattina S. M. rimase a bordo dell'*Hohenzollern* per le funzioni pasquali.

Sbarcò alle 13,45 fra le acclamazioni della popolazione messinese.

S. M. l'Imperatore si recò a visitare il Camposanto, donde ammirò il magnifico panorama che offre il paese circostante e si recò poi alla villa Sanderson.

Il corteo imperiale era seguito da centinaia di vetture private.

Il R. Commissario offrì all'Imperatore, a nome della città, un magnifico mazzo di fiori.

Alla villa S. M. l'Imperatore si trattenne circa un'ora, e poi, imbarcato sulla lancia imperiale, fece ritorno a bordo dell'*Hohenzollern*, ove giunse alle 17,15.

Una folla immensa che stazionava dinanzi alla villa Sanderson lo acclamò entusiasticamente.

Iersera, per iniziativa della Società dei canottieri, ebbe luogo una serenata in mare, splendidamente riuscita.

Le imperiali navi *Friedrick Karl* e *Sleipner*, con i proiettori elettrici, gettavano fasci di luce sulla città.

Le vie di Messina erano illuminate e la popolazione festeggiava l'Augusto ospite.

Servizio di Corte. — Il servizio di Corte pel mese di aprile è il seguente:

Casa militare di S. M. il Re: Contrammiraglio De Orestis, aiutante di campo — Maggiori Ravazza e De-Raymondi.

Casa civile di S. M. il Re: Cerimonieri, conte Bruschi-Falgari e conte Premoli.

Casa civile di S. M. la Regina: Marchese e marchesa Calabrini.

All'Associazione della Stampa. — S. E. l'onorevole Luzzatti, ringraziando per la comunicazione fattagli dell' ordine del giorno con cui furono accettate le sue dimissioni da presidente, ha scritto alla presidenza dell' Associazione della Stampa invitandola a partecipare ad una conferenza che egli ha fissato col Ministro Guardasigilli per il disegno di legge sul contratto di lavoro giornalistico, e a sollecitare, in quanto li spetta, le pratiche, già da lui iniziate, per l'attuazione del prestito a premi, concorso per legge, a favore di una Cassa pensioni per gli scrittori di giornali.

Il cannone di mezzogiorno a Roma. — In seguito al risultato soddisfacente della prova e al parere favorevole del direttore dell'Osservatorio astronomico, il Municipio ha preso accordi con l'autorità militare perchè il cannone di mezzodì venga continuato in modo definitivo ad essere sparato dal Gianicolo.

Commemorazione. — Ieri a Brescia ebbe luogo la solenne commemorazione delle Dieci Giornate.

Il Sindaco colla Giunta e parecchi consiglieri comunali, moltissime Società con bandiere e musiche e le rappresentanze dei Corpi morali e degli Istituti scolastici si recarono al Cimitero.

Il Sindaco pronunciò un applaudito discorso.

Vennero indi deposte splendide corone sul monumento ai caduti.

Immensa folla assisteva alla commemorazione.

Marina militare. — Con la data del 6 corrente passerà in armamento ridotto la R. nave *G. Garibaldi* e con la stessa data entrerà a far parte della forza navale del Mediterraneo.

La predetta nave passerà in armamento il giorno in cui muoverà da Spezia per raggiungere la forza navale.

Col 1° corrente le torpediniere 23 e 35 sono passate rispettivamente, la prima in disarmo e la seconda in armamento ridotto.

Le RR. navi *Varese* ed *Umbria* partirono ieri da Maddalena per Barcellona.

Movimento commerciale. — Il giorno 1° nel porto di Genova furono caricati 1098 carri, di cui 408 di carbone per i privati e 97 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 203, dei quali 125 per imbarco.

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Alberto Treves*, della Società Veneziana, giunse a Basseeù (Birmania), ed il piroscafo *Città di Napoli*, della Veloce, giunse a New-York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 2. — (*Ufficiale*). — Non si era ricevuta fino alle 10 di iersera alcuna informazione sul nuovo attacco contro Port Arthur che, secondo un telegramma da Tokio al *Morning Post*, sarebbe stato fatto dai giapponesi nella notte dal 30 al 31 marzo.

PIETROBURGO, 2. — Un violento incendio ha distrutto iersera un fabbricato di quattro piani sul mercato Maria. Alcune persone rimasero ferite gravemente gittandosi dalle finestre per porsi in salvo; altre morirono tra le fiamme.

COSTANTINOPOLI, 2. — La Porta avendo nella sua risposta all'ultima Nota delle Ambasciate d'Austria-Ungheria e di Russia, dichiarato di mantenere limitato a venticinque il numero degli ufficiali esteri della gendarmeria macedone, le due ambasciate hanno replicato declinando tale limitazione.

DOMODOSSOLA, 2. — Le comunicazioni fra l'Italia e la Svizzera attraverso il Sempione, che erano sospese da 23 giorni a causa delle valanghe di neve, sono state riprese oggi.

L'AJA, 2. — La Regina Guglielmina ed il Principe consorte partiranno lunedì, alle ore 8,30 del pomeriggio, per l'Italia.

PARIGI, 2. — Si ha da Pietroburgo che il 31 dello scorso marzo vi fu a Tao-Chien, a venti chilometri da Pa-Ching, uno scontro fra una pattuglia di cosacchi e la fanteria giapponese.

Dieci giapponesi, tra cui due ufficiali, rimasero feriti. Un cosacco rimase ferito e due cavalli uccisi.

TOKIO, 2. — Di fronte alle informazioni contenute nell'ultimo rapporto russo sullo scontro di Tsung- ju, che si pretende sia stato vittorioso per le truppe russe, le autorità giapponesi insistono nel mantenere la versione già comunicata e specialmente nel dichiarare che le perdite di Giapponesi non superano il numero indicato nei rapporti giapponesi.

Si fa inoltre rilevare che non si può parlare di sconfitta delle truppe giapponesi, dal momento che queste, come lo stesso primo rapporto russo riconosce, riuscirono a costringere i Russi a ritirarsi e poi occuparono la città di Tsung-ju.

In quanto al fatto di aver i Giapponesi inalberato la bandiera della Croce Rossa, che fu segnalato come un indizio di sconfitta, le autorità giapponesi tengono a dichiarare che il Giappone fa parte della Convenzione di Ginevra fin dal 1886 e che le truppe giapponesi non possono aver il minimo dubbio sulle regole relative all'impiego della Croce Rossa.

COSTANTINOPOLI, 3. — Gli agenti civili hanno telegrafato che, secondo il rapporto dell'Ispettorato generale Hilmi Pascià, l'incidente di Pchinia è esagerato.

Vi furono soltanto alcuni leggermente feriti, non vi fu alcun saccheggio e nessuna donna venne violata.

AMSTERDAM, 3. — Il giornale *Telegraaf* scrive: « Una colonna di truppe danesi trovò nel Gajölöas (territorio di Atchin) tutti i villaggi fortemente trincerati. Negli scontri che seguirono gli indigeni ebbero 541 morti e gli Olandesi tre morti e venticinque feriti ».

SEOUL, 3. — Duemila russi, fra cosacchi e soldati di fanteria hanno formato trincee alle porte di Vi-ju.

VIENNA, 3. — La *Neue Freie Presse* ha da Budapest: Il comm Miralia è partito ieri soddisfatto delle conferenze avute coi Ministri delle Finanze e del Commercio.

SOFIA, 3. — L'*Agenzia Telegrafica Bulgara* annunzia che le autorità turche hanno arrestato Doreff, professore di lingua turca nel ginnasio bulgaro, sotto il pretesto che egli abbia istigato gli abitanti di alcuni Comuni bulgari a passare sotto la giurisdizione dell'Esarcato ed abbia redatto la loro petizione.

Anche altri notabili, fra cui il segretario del Metropolita, sono stati arrestati per l'affare della petizione.

I turchi vogliono così compromettere principalmente il Metropolita bulgaro.

JOHANNESBURG, 3. — Due bianchi e due altri indigeni sono stati colpiti dalla peste bubbonica. Un altro indigeno è morto.

COSTANTINOPOLI. 3. — Le Ambasciate russa ed austro-ungarica hanno rimesso alla Porta un Memoriale. il quale mantiene assolutamente tutte le domande fatte sulla riorganizzazione della gendarmeria in Macedonia, compresa quella relativa al numero degli ufficiali e sottufficiali esteri.

La Commissione, presieduta dal generale De Giorgis ed incaricata di studiare l'organizzazione della gendarmeria, discusse ieri le questioni relative alle modalità dei contratti cogli ufficiali esteri, al regolamento disciplinare ed alle uniformi.

La questione del riparto dei distretti di gendarmeria tra le varie potenze è stata rinviata ad altra seduta da tenersi martedì.

BERLINO, 3. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice che in Germania ed all'estero si apprenderà con gioia che la salute dell'Imperatore Guglielmo continua ad essere eccellente e che il viaggio di riposo che attualmente egli compie ha tutte le probabilità di pieno sucesso.

PORT-ARTHUR, 3. — La situazione nella rada e nella piazza è invariata.

L'ammiraglio Alexeieff ha ispezionato le fortificazioni.

PIETROBURGO, 3. — I superstiti del *Vartag* e della *Koreetz* sono giunti a Sebastopoli, ove sono stati ricevuti con grande entusiasmo dalla popolazione.

PIETROBURGO, 4. — Dopo lo scontro di Tong-ju, un distaccamento di cavalleria giapponese si diresse su Koi-song o su Sak-Dzion per attaccare le posizioni fortificate dai russi presso Vi-ju.

Tale distaccamento, dopo avere attraversato il fiume Koch-djingan e dopo aver raggiunto il villaggio di Yang-ha-sien, tenterà, a quel che sembra, di operare una ricognizione a nord e nord-ovest di Vi-ju.

La fanteria giapponese sarà inviata da Yeng-pieng a Sa-kieng, allo scopo di estendere il fronte d'attacco.

Appena questo movimento verso Yeng-pieng sarà effettuato, tutte le colonne giapponesi saranno inviate a nord ed a nord-est di Vi-ju.

I giapponesi sperano di riuscire, prima dello straripamento del fiume Ya-lu, che inonda generalmente vaste estensioni di territorio, a sloggiare i russi da Vi-ju ed a respingerli sulla riva destra dello Ya-lu.

I giapponesi confidano di riuscire nell'esecuzione del loro piano e di potere poscia operare sull'ala sinistra dei russi, ciò che darebbe loro tutta la libertà di costruire una strada strategica tra Ping-yang e Vi-ju e di effettuare, dopo l'occupazione di quest'ultima città, un movimento aggirante destinato a tagliare la ritirata ai russi che occupano Kasan-Kong-hong e Tson-san.

2 aprile 1904.

In Europa: pressione massima di 773 sul mar Bianco, minima di 751 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito ovunque fino a 13 mill. al SE e Sicilia; temperatura aumentata; pioggie al SE e Sicilia; venti forti settentrionali sull'Italia inferiore e Sicilia; mare agitato.

Barometro massimo a 767 sulle isole, livellato altrove, intorno a 765.

Probabilità: venti deboli settentrionali sull'Italia superiore, moderati tra N e ponente altrove; cielo vario in generale; temperatura in aumento.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 2 aprile 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	15 5	9 2
Genova	coperto	calmo	14 9	9 6
Massa Carrara	—	—	—	—
Cuneo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 0	5 8
Torino	$^{1}/_{2}$ coperto	—	15 0	5 5
Alessandria	$^{3}/_{4}$ coperto	—	17 0	4 7
Novara	sereno	—	15 0	7 6
Domodossola	$^{1}/_{4}$ coperto	—	16 0	2 2
Pavia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	16 7	1 2
Milano	$^{1}/_{2}$ coperto	—	15 7	4 2
Sondrio	$^{1}/_{4}$ coperto	—	15 1	1 4
Bergamo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	13 0	6 0
Brescia	sereno	—	14 7	5 4
Cremona	$^{1}/_{4}$ coperto	—	15 3	6 3
Mantova	sereno	—	13 0	7 4
Verona	$^{1}/_{2}$ coperto	—	14 5	5 4
Belluno	$^{3}/_{4}$ coperto	—	12 5	4 1
Udine	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 6	6 0
Treviso	$^{3}/_{4}$ coperto	—	15 1	7 3
Venezia	coperto	calmo	13 6	8 0
Padova	$^{3}/_{4}$ coperto	—	16 8	3 4
Rovigo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	14 8	6 0
Piacenza	$^{1}/_{4}$ coperto	—	14 8	4 4
Parma	$^{3}/_{4}$ coperto	—	15 0	4 3
Reggio Emilia	sereno	—	11 5	4 0
Modena	$^{1}/_{2}$ coperto	—	13 9	5 2
Ferrara	$^{1}/_{2}$ coperto	—	14 2	3 9
Bologna	$^{1}/_{4}$ coperto	—	13 4	7 1
Ravenna	sereno	—	13 0	4 9
Forlì	$^{1}/_{4}$ coperto	—	14 0	2 6
Pesaro	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	12 6	5 0
Ancona	coperto	calmo	12 8	8 0
Urbino	$^{1}/_{4}$ coperto	—	9 1	4 1
Macerata	$^{1}/_{2}$ coperto	—	10 9	4 7
Ascoli Piceno	$^{3}/_{4}$ coperto	—	12 5	6 0
Perugia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	10 0	4 0
Camerino	—	—	—	—
Lucca	coperto	—	14 7	4 8
Pisa	coperto	—	16 0	4 0
Livorno	coperto	calmo	15 0	4 0
Firenze	sereno	—	16 1	4 5
Arezzo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	13 4	4 3
Siena	$^{1}/_{3}$ coperto	—	13 0	5 3
Grosseto	$^{3}/_{4}$ coperto	—	16 4	3 2
Roma	$^{1}/_{4}$ coperto	—	13 5	4 9
Teramo	coperto	—	11 0	5 0
Chieti	$^{3}/_{4}$ coperto	—	10 0	0 0
Aquila	$^{1}/_{2}$ coperto	—	8 7	0 9
Agnone	sereno	—	6 6	1 5
Foggia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	11 0	4 0
Bari	$^{1}/_{2}$ coperto	mosso	11 7	5 7
Lecce	$^{3}/_{4}$ coperto	—	12 0	6 2
Caserta	sereno	—	14 5	6 8
Napoli	sereno	calmo	14 0	6 9
Benevento	sereno	—	12 6	2 1
Avellino	$^{1}/_{2}$ coperto	—	11 2	0 1
Caggiano	sereno	—	6 1	2 3
Potenza	$^{3}/_{4}$ coperto	—	4 6	1 0
Cosenza	sereno	—	12 0	6 0
Tiriolo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	7 4	3 6
Reggio Calabria	coperto	calmo	14 0	9 0
Trapani	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	14 3	8 1
Palermo	sereno	agitato	14 0	5 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	16 0	12 0
Caltanissetta	sereno	—	10 2	3 6
Messina	coperto	calmo	14 4	8 7
Catania	sereno	calmo	14 9	6 3
Siracusa	$^{1}/_{4}$ coperto	legg. mosso	14 6	7 2
Cagliari	$^{1}/_{4}$ coperto	mosso	16 0	8 0
Sassari	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 0	7 0

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *gerente responsabile.*